SENATO DELLA REPUBBLICA

- XI LEGISLATURA ----

N. 509-A

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE BUTINI)

Comunicata alla Presidenza il 10 settembre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonchè di spese connesse alla crisi del Golfo Persico

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro della difesa
di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 1ª Commissione permanente	»	7
Parere della 5ª Commissione permanente	»	8
Disegno di legge	»	9
Testo del decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, di cui si propone la conversione in legge con l'atto Senato n. 509, rappresenta la quarta edizione di analoghi provvedimenti, che si sono collocati nell'arco di due legislature, la X e la XI.

Esso reca norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze Armate, di spese connesse alla crisi del Golfo Persico, nonchè di trattamento del personale militare e civile della Difesa.

Alla fine della X legislatura due provvedimenti identici fra loro, il decreto-legge 31 gennaio 1992, n. 45, e il decreto-legge 26 marzo 1992, n. 243, decaddero per la mancata conversione nel termine costituzionale.

L'attuale decreto-legge n. 347 riproduce il testo di un ulteriore decreto, il terzo, (decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297), nella versione emendata dalla Camera dei deputati ed approvata dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica, tuttavia raccogliendo le osservazioni emerse in Commissione al Senato nel corso dell'esame in sede referente. Anche il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, decadde per la mancata conversione nel termine costituzionale.

Osservazioni relative all'articolo 1.

In materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze Armate, il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, autorizzava la spesa per definire gli effetti economici della sentenza n. 277 del 1991 della Corte costituzionale, della sentenza n. 986 del 1991 del Consiglio di Stato e della sentenza n. 1219 del 1991 del TAR del Lazio.

Queste sentenze disponevano infatti l'equiparazione del trattamento economico

dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri a quello degli ispettori della Polizia di Stato.

Il decreto recava inoltre l'estensione del trattamento economico degli ispettori di polizia a tutte le qualifiche dei Corpi di Polizia equiparate ai sottufficiali, ai sensi della tabella allegata alla legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il decreto-legge n. 347, di cui si propone ora la conversione, si pone quale completamento delle norme ricordate e conferisce ai sottufficiali delle Forze Armate un trattamento economico rapportato a quello riconosciuto dal decreto-legge n. 5 del 1992 per le qualifiche corrispondenti delle Forze di Polizia.

Nel corso della X legislatura, il 30 gennaio 1992, la Commissione difesa della Camera dei deputati terminò peraltro l'esame in sede referente, chiedendone il trasferimento in sede legislativa, del testo unificato di cinque disegni di legge (Atti Camera nn. 1248, 1754, 2337, 2794, 5238) volti ad apportare modifiche alla legge n. 212 del 1983, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza». L'articolo 22-bis del testo unificato sopracitato determinava i nuovi livelli retributivi del personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze Armate.

L'indicazione dei nuovi livelli retributivi contenuta nel citato testo unificato licenziato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati corrisponde a quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge in esame.

Osservazioni relative all'articolo 3.

I provvedimenti legislativi adottati con riferimento alla crisi del Golfo Persico sono stati finora sette.

Il decreto-legge in esame provvede, con l'articolo 3, a finanziare le maggiori spese, intervenute dopo il 31 marzo 1991, derivanti dalla applicazione del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, e del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88.

L'articolo 3 del decreto-legge in esame va infatti collegato al disegno di legge di cui all'Atto Camera n. 5259 della X legislatura, recante il titolo «Ulteriori provvedimenti per il personale in missione nel Golfo Persico», modificato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati e non approvato per la cessazione della X legislatura. Tale disegno di legge era volto a coprire le spese incontrate, dopo il 31 marzo 1991, per il personale impegnato nella missione nel Golfo Persico e per lo svolgimento della missione stessa.

Per la storia, l'Atto Camera n. 5259, nella nuova formulazione, autorizzava altresì una spesa di lire 30.000 milioni per corrispondere il compenso incentivante al personale civile della Difesa, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, a completamento del piano di produttività ed efficienza relativo all'anno 1990, ed una spesa di lire 900 milioni per corrispondere il compenso incentivante al personale civile con le qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento.

Come si è detto, la Commissione difesa della Camera dei deputati chiese il trasferimento di detto disegno di legge in sede legislativa; attese i prescritti pareri finchè, il 23 gennaio 1992, il Presidente della 5ª Commissione (bilancio), considerata l'opportunità di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento, affermò che il Governo, ove lo avesse ritenuto necessario, avrebbe potuto disciplinare la materia con un decreto-legge. Intervenne poi lo scioglimento del Parlamento.

Il Governo emanò allora, il 26 maggio 1992, il già ricordato decreto-legge n. 297, modificato dalla Camera dei deputati con l'aggiunta di un comma 2-bis all'articolo 3,

che figura ora come comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 all'esame del Senato della Repubblica.

La modificazione introdotta dalla Camera dei deputati autorizzava l'attivazione del fondo di incentivazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'articolo 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987», il cui articolo 14 istituisce appunto il fondo di incentivazione, combinato con l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, che recepisce la disciplina relativa all'accordo per il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

L'articolo 3-bis del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, che reca «Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato», prevede che il fondo di incentivazione sia attivato dal Ministero della difesa quando vi siano esigenze urgenti e indilazionabili che richiedono al personale civile della Difesa prestazioni occasionali di lavoro connesso ai processi di ammodernamento e di ristrutturazione dell'Amministrazione medesima.

Si prevede che le modalità di attribuzione e di ripartizione del fondo siano determinate, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro della difesa, tenuto conto della professionalità e di particolari condizioni di disagio e di rischio del personale.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati per il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, ripetutamente citato, con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 3, prevedeva una spesa di lire 87.000 milioni per gli anni 1992, 1993, 1994 e per gli anni successivi, secondo gli stanziamenti di bilancio in base al tasso programmato di inflazione.

La Commissione difesa della Camera dei deputati aveva inteso così rendere stabile la corresponsione del compenso incentivante ed equilibrare il trattamento del personale civile del Ministero della difesa con quello del personale militare.

Il Governo osservò la imprevista complessità dei processi di ammodernamento ed il conseguente mantenimento del compenso incentivante. Le attività di ristrutturazione non sono state interrotte perchè i processi di ammodernamento sono irreversibili e quindi si è ritenuto necessario mantenere l'incentivazione di cui al citato articolo 3-bis del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379.

Osservazioni in materia di copertura finanziaria - Articolo 2.

L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge in esame è valutato in lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992.

Per l'anno 1992 si provvede: per lire 31.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, utilizzando l'accantonamento predisposto per «Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche e ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito in legge n. 21 del 1991, e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990».

Il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, reca «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego»; il citato articolo 16 è relativo alle Forze di polizia e prevede l'adozione di un apposito provvedimento legislativo.

La legge 8 agosto 1990, n. 231, reca «Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare».

L'articolo 12 detta le norme transitorie per adeguare i provvedimenti per le Forze di Polizia con quelli per le Forze Armate.

Si prevede anche qui l'adozione di un apposito provvedimento legislativo.

Agli ulteriori 124.270 milioni per il 1992 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa ai capitoli che prevedono ammodernamento e rinnovamento della Difesa, e specificamente:

lire 52.193 milioni al capitolo 4011, che riguarda l'Esercito;

lire 27.526 milioni al capitolo 4031, che riguarda la Marina militare;

lire 44.551 milioni al capitolo 4051, che riguarda l'Aeronautica militare.

Per gli anni 1993 e 1994 si provvede, nella misura di lire 155.270 milioni per anno, con la riduzione del predetto stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Osservazioni in materia di copertura finanziaria - Articolo 3.

Le maggiori spese connesse alla crisi del Golfo Persico, anche dopo il 31 marzo 1991, sono calcolate in 362.660 milioni (comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame).

Esse fanno carico agli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1991.

Il decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, avente per titolo «Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico», disciplina, all'articolo 3, l'attribuzione del trattamento riconosciuto «al personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico, ... indipendentemente dalla durata dell'intervento, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo e sino al rientro nelle acque territoriali italiane...».

Il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88, recante «Ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico», stabilisce all'articolo 1 (richiamando il citato decreto-legge n. 247 del 1990, convertito dalla legge n. 298 del 1990) la continuazione del trattamento economico ivi stabilito «al personale della missione militare italiana operante nell'area del Golfo Persico e a quello italiano facente parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa schierata in Turchia.....».

L'articolo 2 autorizza «la spesa per maggiori oneri di funzionamento per l'effettuazione delle operazioni e per trasporto di personale e materiali».

L'inciso «anche dopo il 31 marzo 1991» di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame, va riferito all'onere previsto dal citato decreto-legge n. 17 del 1991 che recita: «valutato fino al 31 marzo 1991 in lire 241.862.000.000».

I pertinenti capitoli richiamati dal comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame sono indicati nell'allegato C della relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame.

Il comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame prevede poi una spesa di 30.900 milioni, da erogare con decreto del Ministro della difesa, per far fronte a ulteriori esigenze intervenute nel 1990 ed alle attività già svolte in quell'anno in riferimento alla situazione particolare determinatasi a seguito della crisi del Golfo Persico.

Si richiama in proposito quanto sopra osservato relativamente all'Atto Camera n. 5259 della X legislatura.

All'onere relativo si provvede con una serie di riduzioni degli stanziamenti iscritti a diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992. Questi capitoli interessano l'esercizio e la manutenzione di mezzi e materiali (cap. 1832, ridotto di lire 4.930 milioni), le armi di bordo (cap. 1874, ridotto di lire 4.500 milioni), macchinari, utensili e simili

e reparti di volo (cap. 1878, ridotto di lire 4.500 milioni), impianti di servizio elettrotecnico e simili (cap. 2002, ridotto di lire 1.000 milioni) e ammodernamento esercito (cap. 4011, ancora ridotto di lire 15.970 milioni).

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede infine la spesa di lire 87.000 milioni, a decorrere dall'anno 1992, per poter continuare gli interventi a favore del personale civile, indilazionabili e urgenti, nel processo di ammodernamento e ristrutturazione della Difesa cui si è fatto cenno più sopra.

Il suddetto comma 3 dell'articolo 3 riproduce il comma 2-bis introdotto dalla Camera dei deputati in sede di conversione del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, ripetutamente citato, e non convertito per decorrenza dei termini costituzionali.

Su questa spesa furono sollevate osservazioni nel corso dell'esame in sede referente presso il Senato della Repubblica.

Il Governo propone ora una copertura che si ottiene mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1605 (Indennità e rimborsi per il personale civile) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 e capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra richiamato ed esposto la Commissione ritiene legittimo proporre all'Assemblea di convertire in legge il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, al nostro esame.

Si sono precisate le situazioni di fatto, si sono richiamate le coordinate di diritto, si è evidenziata una procedura che, attraverso la dialettica propria del sistema bicamerale e quella tra Parlamento e Governo, sembra essere approdata ad un ragionevole equilibrio che consentirà al Ministero della difesa di chiudere questa pagina da lungo tempo aperta, visto che altre, e nuove e delicate, i tempi impongono di aprire.

PARERE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Saporito)

5 agosto 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

9 settembre 1992

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza dichiara la propria contrarietà in relazione all'articolo 81 della Costituzione relativamente all'utilizzo dei capitoli 4031 e 4051 di cui all'articolo 2 e 1832 di cui all'articolo 3, dal momento che la legge n. 468 del 1978, all'articolo 11-ter, comma 1, esplicitamente attuativo della norma costituzionale, alla lettera c) prevede che si può far ricorso alla forma di copertura del riferimento a capitoli di bilancio solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso i capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri capitoli di stanziamenti del bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati.

Nella fattispecie, tenuto conto che il disegno di legge di assestamento presentato per il 1992, che riprende gli effetti sui capitoli in questione del decreto-legge n. 333 dell'11 luglio scorso, diminuisce gli stanziamenti dei tre capitoli in questione, si verifica l'ipotesi prevista come vietata dal cennato articolo della legge n. 468 del 1978.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È convertito in legge in decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonchè di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 gennaio 1992, n. 45, 26 marzo 1992, n. 243, e 26 maggio 1992, n. 297.

Decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 25 luglio 1992.

Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonchè di spese connesse alla crisi del Golfo Persico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare i livelli retributivi dei sottufficiali delle Forze armate e di assicurare i mezzi di copertura finanziaria per le attività connesse agli impegni italiani nella crisi del Golfo Persico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate è attribuito, con decorrenza 1º gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

Sergente	V
Sergente con + 4 anni di servizio	VI
Sergente maggiore – 2° Capo	VI
Maresciallo ordinario - Capo 3ª classe	VI
Maresciallo 3ª classe	VI
Maresciallo capo - Capo 2ª classe	VI-bis
Maresciallo 2ª classe	VI-bis
Maresciallo maggiore - Capo 1ª classe	VII
Maresciallo 1ª classe	VII
Maresciallo maggiore «A»	VII
Capo 1ª classe «scelto»	VII
Maresciallo 1ª classe «scelto»	VII

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede, quanto a lire 31.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 155.270 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per «Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito in legge n. 21 del 1991, e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990», e, quanto a lire 124.270 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 52.193 milioni, 27.526 milioni e 44.551 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo.

Articolo 3.

- 1. Sono autorizzate, sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991, le maggiori spese, pari a lire 362.660 milioni, sostenute, anche dopo il 31 marzo 1991, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88. Il trattamento previsto da detti provvedimenti legislativi deve intendersi applicabile a tutto il personale comunque inviato per le operazioni di missioni militari italiane nelle regioni coinvolte nella crisi del Golfo Persico.
- 2. Per far fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attività già svolte in tale anno in connessione alla particolare situazione determinatasi a seguito della crisi nell'area del Golfo Persico, è autorizzata altresì la spesa di lire 30.900 milioni da erogare con decreto del Ministro della difesa. All'onere relativo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1832, per lire 4.930 milioni, 1874, per lire 4.500 milioni, 1878, per lire 4.500 milioni, 2002, per lire 1.000 milioni, e 4011, per lire 15.970 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992.
- 3. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è autorizzata la spesa di lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 1992. All'onere relativo si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1992.

SCALFARO

Amato - Andò - Reviglio - Barucci

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI